

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2329} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(CROSETTO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(SALVINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37,
recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione
irregolare

Presentato il 28 marzo 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

L'intervento normativo mira a sfruttare pienamente le potenzialità delle strutture situate in Albania, di cui al Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, ratificato ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 14, al fine di rafforzare il sistema dei rimpatri, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali e dell'ordinamento dell'Unione europea.

Va precisato che le novelle di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto, riferite all'articolo 3, commi 2 e 4, della citata legge n. 14 del 2024, non incidono sulle parti della stessa legge che attengono alla ratifica e al rispettivo ordine di esecuzione e non soggiacciono, pertanto, ai corrispondenti vincoli costituzionali, integrando, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Protocollo, disposizioni che spiegano i loro effetti esclusivamente sul piano dell'ordinamento interno. L'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo menziona, del resto, espressamente le procedure di rimpatrio, oltre a quelle di frontiera; pertanto, la modifica apportata alla citata legge dalle norme in esame risulta essere in armonia con la disposizione pattizia.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge modifica il comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 14 del 2024, prevedendo la possibilità di trasferire presso la struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 annesso al Protocollo anche gli stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento previamente convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-

l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto già destinatari di una decisione di rimpatrio.

Anche allo straniero, trasferito dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 annesso al Protocollo, si applica — in forza di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 14 del 2024 — l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ai sensi del quale il richiedente protezione internazionale rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del rimpatrio. Pertanto, lo straniero trasferito da un centro di cui all'articolo 14 del citato testo unico permane nella struttura analoga di cui alla lettera B) dell'allegato 1 annesso al Protocollo, anche qualora presenti una domanda di protezione internazionale avente lo scopo sopra evidenziato.

Come accennato in precedenza, l'intervento è pienamente conforme a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*), e dall'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo.

Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge è inoltre chiarito che il trasferimento dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico all'analoga struttura realizzata in Albania non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo e già convalidato o prorogato dall'autorità giudiziaria, né produce effetti sulla procedura amministrativa — di espulsione o di respingimento — cui lo straniero è sottoposto.

Infine, la novella di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, nell'intervenire sulle disposizioni recate dal citato testo unico, attribuisce alla Direzione

centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non solo il potere di assegnazione del posto (sancito dal citato articolo 14, comma 1, del citato testo unico), ma anche quello di trasferire lo straniero trattenuto in altra struttura analoga, ricollegandosi a quanto già previsto, per le persone detenute, ai sensi dell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario. Conseguentemente, la lettera *b*) del medesimo comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge novella il comma 5 del citato articolo 14 del testo unico, precisando, al fine di evitare incertezze applicative, che la convalida del trattenimento non preclude il trasferimento, in ogni momento, in altro centro e che, in caso di siffatto trasferimento, non è richiesto un ulteriore provvedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Si evidenzia, infine, che – in forza del rinvio già operato dall'articolo 4, commi 1 e 3, della legge 21 febbraio 2024, n. 14 – allo straniero si applicano tutte le garanzie contemplate dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, concernenti il diritto di difesa nonché gli altri diritti fondamentali della persona e, in particolare, quelli attinenti alla libertà di colloquio all'interno del centro e con i visitatori provenienti dall'esterno (si veda, a tale proposito, quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dall'articolo 14, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dall'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

Sul provvedimento è stata sentita la Commissione europea.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Relativamente al comma 1 si evidenzia che le novelle inserite alle lettere a) e b) sono coerenti con le previsioni recate dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e dall'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.

Tanto premesso, con riguardo ai costi generali relativi all'attuazione, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, la disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che essa non determina un aumento dei posti già previsti nelle strutture di trattenimento realizzate in attuazione della legge n. 14 del 2024, ma soltanto l'utilizzo, per stranieri già trattenuti a vario titolo, di posti già esistenti e finanziati e, pertanto alla sua attuazione si provvederà nel rispetto dei limiti delle risorse previste a tal fine.

La novella in analisi – ai sensi dell'articolo 4, comma 19, della citata legge di ratifica n. 14 del 2024 – non determina nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica neanche con riguardo ai compiti svolti dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Tale Autorità di garanzia adempie anche alle attività di monitoraggio previste dall'articolo 8, paragrafo 6, della Direttiva 2008/115/CE in tema di rimpatrio.

Con riferimento ai compiti assegnati dal comma 2 al Ministero dell'interno, agli stessi l'Amministrazione potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

28/03/2025

Daria Perrotta



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025.

Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante « Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale »;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante « Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale »;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale »;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante: « Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. »;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno »;

Visto il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

Vista legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno »;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio)

1. All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola « esclusivamente » è soppressa e dopo le parole « operazioni di soccorso » sono inserite le seguenti: « , nonché quelle destinarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto. ».

2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 » sono inserite le seguenti: « , che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro »;

b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida. ».

Articolo 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0136470